



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Masetti, ha pronunciato la seguente**

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 7563/2022 del Ruolo Generale promossa con atto
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
19 dicembre 2023

d a

Parte_1 **Avv.to** *Avv_1*, in proprio nonché rappresentato e
difeso dall'Avv.to *Avvocato_2* e dall'Avv.to *Avvocat_3* del Foro
di *Lg_1* elettivamente domiciliato in *Lg_1* *Indirizzo_1*,
giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del
giudizio e alle note scritte depositate in vista della prima udienza

ATTORE

c o n t r o

Controparte_1

[...] **in persona dell'amministratore rag.** *CP_2*

[...] **in qualità di legale rappresentante della soc. Rag.** *[...]*

Controparte_3

rappresentato e difeso dall'Avv.to *Avvocato_4* del Foro di
Lg_1 procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale
alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTO

In punto: *CP_4*.

CONCLUSIONI

Dell'attore

Come in foglio inviato per via telematica.

Del convenuto

Come in foglio inviato per via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_2* conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il [...] *Controparte_1* di *Lg_1* impugnando il verbale dell'assemblea del supercondominio in data 1 febbraio 2022, cui egli aveva partecipato in qualità di delegato del *CP_5*, sia per falsità ideologica che per mancata verbalizzazione. In particolare, a detta dell'attore, il verbale impugnato gli attribuiva affermazioni che egli non aveva mai proferito (che l'attore abbia proposto l'installazione di un rilevatore di presenza per l'accesso carrabile delle autovetture all'Area Comune Quartiere *CP_1*; che abbia altresì dichiarato che non intendeva fornire gli estremi per contattare la ditta da lui interpellata; che abbia rilevato la non completezza e l'inesattezza della relazione dell'ing. *Per_1* senza tuttavia motivare detta sua affermazione; che abbia assunto che negli spazi comuni non possono essere installati cartelli di divieto), mentre riportava in maniera non conforme le affermazioni dell'amministratore (il quale aveva affermato di aver commissionato la relazione tecnica dell'ing. *Per_1* senza alcuna preventiva autorizzazione assembleare, perché intendeva tutelare la sua funzione da eventuali responsabilità

conseguenti l'utilizzo dell'Area Comune a parcheggio di autovetture; e che avrebbe personalmente onorato l'obbligazione di pagamento delle competenze del suddetto professionista, da lui officiato senza consultare i, né ottenendo l'assenso dei, delegati dei condomini).

Costituendosi in giudizio il [...]

Controparte_1 contestava *in toto* gli assunti avversari.

La causa non veniva istruita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 19 dicembre 2023 passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata.

Invero l'attore ha esercitato un'azione di impugnazione della deliberazione dell'assemblea del supercondominio, quand'anche lo stretto *petitum* non sia la caducazione della deliberazione, per nullità od annullamento, bensì e piuttosto la correzione del verbale, per falsità ed omissioni.

Tuttavia, in relazione ai punti censurati (il primo e il terzo all'ordine del giorno), l'assemblea non ha deliberato alcunchè. Si è trattato, dunque, di deliberazioni meramente interlocutorie.

Le deliberazioni meramente interlocutorie, al pari di quelle programmatiche, non sono impugnabili, difettando l'interesse ad agire (Tribunale Roma 2 agosto 2019: "*Una delibera c.d. preparatoria, programmatica o interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo in ordine a*

determinate decisioni o iniziative, potrebbe anche non rientrare tra gli argomenti posti all'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione medesima e comunque costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni punto all'ordine del giorno e non è autonomamente impugnabile, dal momento che l'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., postula che la stessa deliberazione appaia idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di cagionare un sia pur eventuale, ma, comunque, apprezzabile pregiudizio personale”).

L'interesse ad agire deve sussistere anche per le impugnative di mero annullamento, ossia per quelle che si fondano su vizi formali (Cass. n. 11214/2013: *“L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la carenza di interesse del condomino all'impugnativa di due delibere, l'una concernente la nomina di un tecnico per la verifica di necessità dei lavori di manutenzione sollecitati dallo stesso ricorrente, l'altra volta a precisare la portata della precedente espressione della volontà assembleare, proprio nel senso di eliminare il contenuto negativo ravvisato dal*

singolo partecipante nella prima deliberazione)”).

Nella fattispecie concreta l'interesse ad agire non sussiste, posto che l'assemblea non ha adottato alcuna decisione, e posto che nella sfera personale dell'attore non si è verificato alcun apprezzabile pregiudizio, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.

Può anche essere che il verbale impugnato presenti delle inesattezze, ma l'interesse ad agire fa comunque difetto, tant'è vero che l'attore non è stato in grado di fornirne un'adeguata spiegazione.

Infatti, il semplice richiamo alla funzione del verbale (*“il verbale, come noto, assolve alla funzione di dare conto di tutte le attività compiute nel corso dell'assemblea condominiale, anche se le stesse non si sono perfezionate e non siano state adottate delle deliberazioni, e ciò per permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative”*) è insufficiente a giustificare un'iniziativa giudiziaria nei confronti di un deliberato assembleare che non incide assolutamente sulla posizione dell'impugnante.

Di qui il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 5.431,00=, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrenze.

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione

disattesa, definitivamente pronunciando:

- respinge la domanda;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.431,00=, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo il 13 marzo 2024.

IL GIUDICE

Dott. Cesare Massetti